



Comune di Mendrisio

Quartiere di Rancate



Regolamento del cimitero comunale

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Ubicazione, definizione

Art. 1

Il cimitero di Rancate, di proprietà comunale, è situato sul mappale 414 RFD di Rancate.
Il cimitero è luogo destinato ad accogliere le salme nei modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento.

Amministrazione

Art. 2

Il cimitero è amministrato dal Municipio che, per mezzo dell'Amministrazione comunale, vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.
Tramite ordinanza il Municipio definisce adeguate disposizioni di gestione e d'ordine del cimitero.

Diritto alla sepoltura

Art. 3

Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- di persone decedute nella giurisdizione comunale;
 - gli attinenti o domiciliati nel Comune, decessi fuori dalla giurisdizione comunale;
 - di non attinenti o non domiciliati nel Comune, decessi fuori della giurisdizione comunale ma aventi diritto di sepoltura in cappelle o in altri posti riservati;
 - di parenti ascendenti e discendenti diretti (genitori e figli) di persone domiciliate nel Comune.
- In casi particolari e motivati il Municipio può ammettere eccezioni.

Autorizzazione

Art. 4

Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza autorizzazione comunale e prima che sia trascorso il termine indicato dal medico.

Cerimonie funebri

Art. 5

Le cerimonie funebri, le inumazioni e le esumazioni devono avvenire di giorno e, di regola, sono escluse di domenica e nei giorni festivi riconosciuti nel Cantone.

II. SEPOLTURE

Distinzioni delle sepolture

Art. 6

Le sepolture si differenziano a dipendenza della durata della concessione rispettivamente delle possibilità di rinnovo:

- con concessione ventennale ma rinnovabile;
- con concessione trentennale, rinnovabile una volta per 15 anni.

Sepolture ventennali o trentennali

Art. 7

Nelle tombe ventennali e trentennali non si può inumare più di una salma, tranne che nel caso di madre e neonato morti all'atto del parto e chiusi nello stesso feretro.

Tutte le sepolture nei campi ventennali e trentennali vengono assegnate in ordine progressivo.

È esclusa la possibilità di riservare tombe.

Concessioni non occupate

Art. 8

La durata delle concessioni non occupate o non completamente occupate decorre dal momento dell'ultima inumazione riservata l'applicazione delle tariffe di rinnovo delle concessioni.

Contrassegni delle sepolture

Art. 9

Per le sepolture ventennali e trentennali è d'obbligo la posa di bordure in pietra naturale o artificiale e la posa di una tavoletta portante nome e cognome del defunto nonché l'anno di nascita e di morte.

È permessa la posa di monumenti conformemente con quanto disposto al capitolo "VII. Norme tecniche".

III. SEPOLCRETI, TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

Sepolcreti

Art. 10

I sepolcreti sono assegnati con concessione quarantennale rinnovabile al massimo due volte per 15 anni. I sepolcreti vengono assegnati in ordine progressivo.

È esclusa la possibilità di riservare sepolcreti.

Il Municipio provvede alla posa di sepolcreti prefabbricati in cemento differenziando aree con uno rispettivamente due avelli sovrapposti.

Opere funerarie

Art. 11

La concessione vincola il concessionario ad erigere un monumento entro un anno dalla deposizione della prima salma, conformemente alle disposizioni del capitolo VII del presente regolamento.

Cappelle e tombe di famiglia

Art. 12

È esclusa la costruzione di cappelle o la concessione di tombe di famiglia perenni.
Per le cappelle e le tombe di famiglia esistenti le spese di inumazione sono completamente a carico del concessionario.

Rinnovo concessioni esistenti

Art. 13

Le concessioni per le tombe di famiglia e per le cappelle sono rinnovabili più volte per 15 anni.
In caso di mancato rinnovo il Comune potrà disporre liberamente dell'area.

Concessioni non occupate

Art. 14

La durata delle concessioni non occupate o non completamente occupate decorre dal momento dell'ultima inumazione riservata l'applicazione delle tariffe di rinnovo delle concessioni.

IV. CINERARI ED OSSARIO

Destinazione delle urne cinerarie

Art. 15

Le cellette cinerarie sono adibite all'accoglienza delle ceneri dei defunti.
Le urne cinerarie possono essere deposte unicamente:

- nelle cellette cinerarie;
- in tombe o sepolcri esistenti.

Nelle cellette possono essere riposte al massimo due urne.

Urne cinerarie

Art. 16

Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse e portare il nome e cognome del defunto.

Cellette cinerarie

Art. 17

Le cellette cinerarie sono assegnate con concessione trentennale rinnovabile al massimo due volte per 15 anni. Le cellette cinerarie vengono assegnate in ordine progressivo. È esclusa la possibilità di riservazione.

Chiusura cellette

Art. 18

Sulla lastra di chiusura delle cellette verranno unicamente iscritti nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto e, se richiesto, verrà posata una cornice per la fotografia. Iscrizione e cornice saranno eseguite e posate dal Comune che fatturerà i costi al concessionario. È esclusa la posa di portafiori.

Ossario

Art. 19

L'ossario è costituito da una camera sotterranea non accessibile al pubblico. In esso saranno deposte gratuitamente le ossa senza distinzione.

Cappella cinerario – ossario

Art. 20

Le celle oggi ancora libere della cappella cinerario – ossario possono essere utilizzate, fino ad esaurimento delle stesse, per accogliere ossa con concessione ventennale non rinnovabile.

Scadenza delle concessioni

Art. 21

Allo scadere della concessione delle cellette del cinerario e del cinerario – ossario, i resti verranno riposti gratuitamente nell'ossario o, su indicazione e a spese del concessionario, in una tomba già esistente.

V. DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

Definizione di concessionario

Art. 22

Il concessionario rappresenta gli eredi del defunto nei rapporti con il Comune. È designato dagli eredi diretti che, in solido salvo diversa convenzione con il Comune, rispondono per gli obblighi e gli oneri derivanti dalla convenzione.

Gli eredi diretti del defunto o del concessionario stesso possono, in ogni momento, designare un nuovo concessionario.

Qualora il concessionario non adempia agli obblighi della convenzione il Comune designerà un nuovo rappresentante fra gli eredi del defunto.

Il Comune indirizza ogni sua comunicazione al concessionario.

Limitazioni dei diritti dei concessionari

Art. 23

Ogni tipo di concessione conferisce unicamente il diritto d'uso per il periodo determinato dal Regolamento e non la proprietà del terreno.

È facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti o per modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso, il Comune assegnerà al concessionario un'altra particella ed eseguirà a proprie spese la traslazione della salma e lo spostamento della tomba.

Responsabilità per costruzioni

Art. 24

Le tombe e i monumenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Il concessionario e l'esecutore dei lavori sono responsabili in solido in caso di inosservanza del presente regolamento e per tutti i danni arrecati alla proprietà comunale o ad opere private.

Manutenzione delle opere

Art. 25

Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato dal concessionario.

Termine delle concessioni

Art. 26

Entro tre mesi dallo scadere del termine della concessione tutto ciò che è posto sulla tomba dovrà essere rimosso a cura del concessionario. Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese al concessionario.

Abbandono di tombe

Art. 27

Per le tombe abbandonate gli eredi saranno invitati a provvedere alla manutenzione. In caso di eredi sconosciuti il Comune pubblica una grida sul foglio ufficiale cantonale invitando gli stessi a far valere i loro diritti entro il termine di un anno.

Trascorso infruttuoso il termine la concessione decade e il Comune potrà disporre liberamente dell'area e delle opere ivi ubicate.

Rinuncia alla concessione

Art. 28

Nel caso di rinuncia ad una concessione il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

VI. ESUMAZIONI

Esumazioni ordinarie (spurgo)

Art. 29

Le esumazioni ordinarie non possono avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione e, nei limiti del possibile, vengono eseguite campo per campo a spese del Comune.

Le ossa rinvenute saranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario.

Previa convenzione esse possono essere deposte in tombe o cinerari esistenti secondo le disposizioni del regolamento.

La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata all'albo comunale e sul foglio ufficiale cantonale nei termini di legge.

Esumazioni straordinarie

Art. 30

Esumazioni straordinarie possono essere eseguite unicamente con l'autorizzazione scritta del Municipio, riservate le disposizioni di legge.

Tutte le spese sono a carico del richiedente.

Stato dei resti

Art. 31

Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nell'ossario, questi verranno inumati nuovamente in una parte del cimitero designata o cremati e le ceneri deposte nell'ossario.

Nel caso di disposizioni diverse da parte del concessionario lo stesso ne assumerà tutte le spese.

VII. NORME TECNICHE

Piano delle zone

Art. 32

Il Municipio allestisce il piano del cimitero definendo le zone:

- ventennali / bambini
- trentennali

- sepolcreti
- tombe di famiglia perenni
- cappelle
- cinerari
- cinerario – ossario
- ossario

Ordinanza di applicazione

Art. 33

Il Municipio, nell'ordinanza di applicazione al presente regolamento, emana inoltre le norme a tutela dell'igiene, del decoro e dei valori etici ed estetici.

Nell'ordinanza sarà definito il piano delle zone accompagnato dalle normative tecniche per l'organizzazione degli spazi e il disciplinamento dell'attività edilizia.

Delimitazione delle aree in concessione

Art. 34

I monumenti che delimitano l'area in concessione devono avere le seguenti dimensioni:

- tombe per infanti e bambini cm 150 x 60
- tombe per adulti singole cm 170 x 70
- tombe per adulti doppie cm 170 x 180

Profondità delle sepolture

Art. 35

La profondità di scavo delle fosse è così stabilita:

- tombe per infanti e bambini cm 150
- tombe per adulti singole cm 180

Tipo delle casse

Art. 36

Per le tumulazioni nei campi e nei sepolcri è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono vietate, salvo in caso di tumulazione provvisoria, le casse di legno duro, di metallo o di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Opere funerarie

Art. 37

Il collocamento di monumenti di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio previa presentazione del relativo progetto.

L'altezza massima dei monumenti è di cm 120.

Monumenti, lapidi, dipinti o iscrizioni devono essere adeguati all'austerità del luogo.

Domanda per posa monumenti

Art. 38

Il progetto del monumento, firmato dal concessionario, deve essere presentato in due copie, in scala 1:10. Deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe e la qualità dei materiali.

VIII. TARIFFE

Concessione iniziale

Art. 39

Le tariffe per le concessioni, comprendenti anche le spese di inumazione, saranno definite dal Municipio nell'ordinanza di applicazione e saranno comprese fra i seguenti importi minimi e massimi:

		minimo	massimo
campi ventennali / bambini			gratuito
campi trentennali		600.-	1'400.-
sepolti semplici	40 anni	4'000.-	6'000.-
sepolti sovrapposti	40 anni	6'000.-	8'000.-
cinerari (max 2 urne)	30 anni	800.-	1'500.-
cinerario – ossario (max 2 urne)	*20 anni	300.-	600.-
* (fino ad esaurimento)			

Rinnovo concessione

Art. 40

Le tariffe per il rinnovo delle concessioni saranno definite dal Municipio nell'ordinanza di applicazione e saranno comprese fra i seguenti importi minimi e massimi:

		minimo	massimo
campi trentennali	15 anni	300.-	600.-
sepolti semplici	15 anni	1'500.-	2'500.-
sepolti sovrapposti	15 anni	2'000.-	3'000.-
Tombe di famiglia	15 anni	1'500.-	3'000.-
cappelle	15 anni	5'000.-	10'000.-
cinerari	15 anni	400.-	600.-

Tassa supplementare per i non domiciliati

Art. 41

Per la sepoltura di defunti non domiciliati il Municipio, oltre alla tassa prevista all'Art. 39, preleva:

- | | minimo | massimo |
|---------------------------|---------|---------|
| • una tassa supplementare | 1'000.- | 2'000.- |
| • le spese effettive | | |

IX. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Concessioni e autorizzazioni preesistenti

Art. 42

Le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto alla loro scadenza. Concessioni precedentemente rilasciate a tempo indeterminato prendono fine col decorso di 50 anni dal loro rilascio ma non prima di 20 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il rinnovo è regolato dal presente regolamento.

Diritto applicabile

Art. 43

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali vigenti in materia.

Entrata in vigore

Art. 44

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale no. 197 del 5 marzo 2001

Approvato dal Consiglio comunale con risoluzione no. 10 del 214 maggio 2001

Approvato dalla Sezione degli enti locali Bellinzona, il 16 luglio 2001

INDICE

	I. DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Ubicazione definizione	2
Art. 2	Amministrazione	2
Art. 3	Diritto alla sepoltura	2
Art. 4	Autorizzazione	2
Art. 5	Cerimonie funebri	2
	II. SEPOLTURE	
Art. 6	Distinzione delle sepolture	3
Art. 7	Sepolture ventennali o trentennali	3
Art. 8	Concessioni non occupate	3
Art. 9	Contrassegni delle sepolture	3
	III. SEPOLCRETI, TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE	
Art. 10	Sepolcreti	3
Art. 11	Opere funerarie	4
Art. 12	Cappelle e tombe di famiglia	4
Art. 13	Rinnovo concessioni esistenti	4
Art. 14	Concessioni non occupate	
	IV. CINERARI ED OSSARIO	
Art. 15	Destinazione delle urne cinerarie	4
Art. 16	Urne cinerarie	4
Art. 17	Cellette cinerarie	5
Art. 18	Chiusura cellette	5
Art. 19	Ossario	5
Art. 20	Cappella cinerario – ossario	5
Art. 21	Scadenza delle concessioni	5
	V. DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI	
Art. 22	Definizione di concessionario	5
Art. 23	Limitazioni dei diritti dei concessionari	6
Art. 24	Responsabilità per costruzioni	6
Art. 25	Manutenzione delle opere	6
Art. 26	Termine delle concessioni	6
Art. 27	Abbandono di tombe	6
Art. 28	Rinuncia alla concessione	7

	VI. ESUMAZIONI	
Art. 29	Esumazioni ordinarie (spurgo)	7
Art. 30	Esumazioni straordinarie	7
Art. 31	Stato dei resti	7
	VII. NORME TECNICHE	
Art. 32	Piano delle zone	7
Art. 33	Ordinanza di applicazione	8
Art. 34	Delimitazione delle aree di concessione	8
Art. 35	Profondità delle sepolture	8
Art. 36	Tipo delle casse	8
Art. 37	Opere funerarie	8
Art. 38	Domanda per posa monumenti	9
	VIII. TARIFFE	
Art. 39	Concessione iniziale	9
Art. 40	Rinnovo concessione	9
Art. 41	Tassa supplementare per i non domiciliati	9
	IX. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 42	Concessioni e autorizzazioni preesistenti	10
Art. 43	Diritto applicabile	10
Art. 44	Entrata in vigore	10